

Codice A1618A

D.D. 14 febbraio 2024, n. 63

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico Richiedente: AZIENDA AGRICOLA GALLEANO RENATO (C.F. omissis- P. IVA omissis) Sede legale: SALMOUR - VIA SANT'ANDREA 5 Sede intervento: SALMOUR - LOCALITA' VIA SANT'ANDREA, VIA STURA (F. 1, PART. 131 - F. 15, PART. ..



ATTO DD 63/A1618A/2024

DEL 14/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA GALLEANO RENATO (C.F. *omissis*- P. IVA *omissis*)

Sede legale: SALMOUR - VIA SANT'ANDREA 5

Sede intervento: SALMOUR - LOCALITA' VIA SANT'ANDREA, VIA STURA (F. 1, PART. 131 - F. 15, PART. 6)

1. PREMESSO CHE:

- in data 10/10/2023 (ns prot. n. 00134791) lo Sportello Unico Attività Produttive "Unione dei Comuni del Fossanese" (di seguito SUAP) trasmetteva istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, da parte dell'impresa AZIENDA AGRICOLA GALLEANO RENATO (C.F. *omissis* - P. IVA *omissis*);

- gli interventi consistevano in:

- realizzazione di un bacino di invaso interrato ad uso irriguo a supporto dell'attività

dell'impresa, su superfici di cui al Foglio n. 1, part. 131;

- utilizzo del terreno derivante da questo scavo per un intervento di miglioramento fondiario su di un terreno di proprietà del proponente, collocato nel Foglio 15, part. 6 del Comune di Salmour;

- pertanto la superficie totale di intervento risulta pari a 10.576 m² (di cui 2.500 m² per la realizzazione del bacino e 8.076 m² per il miglioramento fondiario) non boscati, per un volume complessivo di movimento terra pari a 6.248 m³ (di cui 3.124 m³ per lo scavo del bacino; 3.124 m³ di materiale di riporto per miglioramento fondiario);

- con note del 16/10/2023 (prot. n. 00137277) e del 11/12/2023 (prot. 00175594), il Settore scrivente ha inoltrato al SUAP richieste di documentazione mancante necessaria sia per la procedibilità dell'istanza sia in merito ad alcune criticità emerse nel corso dell'istruttoria;

- con nota del 11/12/2023 di prot. 00176128 perveniva dal SUAP parte della documentazione richiesta, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità dei terreni da parte del richiedente, copia fotostatica di un documento d'identità, integrazione del versamento dei diritti di istruttoria e conferma sui volumi di scavo e riporto;

- con nota del 30/01/2024 di prot. 0017424 perveniva dal SUAP l'ulteriore documentazione richiesta;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. del 16/10/2023, prot. n. 00137281, con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del 09/02/2024 di prot. n. 00024628, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

6. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, per un importo pari a 102 euro, ulteriormente integrate con 154 euro;

- il titolare ha fornito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000 attestante la disponibilità da parte del richiedente dell'area di intervento;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

7. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

8. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra

l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

9. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

10. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP "Unione dei Comuni del Fossanese"; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

DETERMINA

A. DI APPROVARE quanto in premessa nonché l'allegato A, contenente le prescrizioni rilasciate

dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del 09/02/2024 di prot. n. 00024628, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'impresa AZIENDA AGRICOLA GALLEANO RENATO (C.F. *omissis* - P. IVA *omissis*) con sede legale in SALMOUR - VIA SANT'ANDREA 5, per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, consistenti nella realizzazione di un bacino di invaso interrato ad uso irriguo a supporto dell'attività dell'impresa, su superfici di cui al Foglio n. 1, part. 131, e nell'utilizzo del terreno derivante da questo scavo per un intervento di miglioramento fondiario su di un terreno di proprietà del proponente, collocato nel Foglio 15, part. 6 del Comune di Salmour;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 00134791 dell' 11/10/2023 e s.m.i.) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte del SUAP "Unione dei Comuni del Fossanese";

- ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte del SUAP "Unione dei Comuni del Fossanese"; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del

versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi;

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;
- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;
- dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente;
- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al SUAP "Unione dei Comuni del Fossanese" per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati;

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo



Allegato A

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Protocollo (*) /A1816B

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI25 - 1144/2023C

Oggetto: *RDL 3267/1923 L.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;*
Autorizzazione per modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, in comune di Salmour – Località Via Sant'Andrea- Via Stura
Proponente: Azienda Agricola Galleano Renato
Parere geologico tecnico

Con nota del 17/10/2023, acquisita al prot. 44022/A1816B, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Azienda Agricola Galleano Renato, volta ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 45/1989 per lavori di modificazione del suolo per la realizzazione di un bacino e lavori di livellamento per miglioramento fondiario in Località Via Sant'Andrea - Via Stura nel comune di Salmour (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

A seguito dell'esamina della documentazione e delle risultanze del sopralluogo concordato ed esperito congiuntamente da funzionari dei Settori Tecnico Regionale – Cuneo e Tecnico Piemonte Sud con i professionisti incaricati in data 04/12/2023, è emersa la necessità di apportare delle modifiche/integrazioni progettuali. Tale documentazione è stata richiesta dal Tecnico Piemonte Sud con nota acquisita al prot. 52978/A1816B del 11/12/2023.

Con nota del 01/02/2024, acquisita al prot. 5258/A1816B, sono pervenute dal Settore Tecnico Piemonte Sud le integrazioni documentali richieste.

All'istanza ed alle integrazioni sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali sono previsti gli interventi di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa, Relazione accompagnamento integrazioni integrativa e relative tavole grafiche modificate (a firma dott. for. Marco Calandri)
- Relazione geologica-geotecnica (a firma del geol. Sergio Rolfo)
- documentazione fotografica

Dall'esame istruttorio eseguito sulla base della documentazione progettuale modificata e della risultanze del sopralluogo, i lavori in esame prevedono dei movimenti terra complessivi di 6.248 m³ (sommando scavi pari a 3.124 m³ per la realizzazione del bacino ad uso irriguo e riporti pari a 3.124 m³ per il miglioramento fondiario) per una superficie in vincolo idrogeologico pari a 10.576 m², propedeutici agli interventi descritti.

Considerato le aree in esame si collocano in destra idrografica del fiume Stura di Demonte, che i terreni sono costituiti da depositi alluvionali quaternari, come risulta dalla relazione geologico e dal sopralluogo effettuato; che nel vigente P.R.G.C. di Salmour ricadono nella classe urbanistica di pericolosità geomorfologica moderata (classe II), che il previsto intervento di riporto è esterno alla Fascia Fluviale B, che non sono presenti movimenti gravitativi, che verrà mantenuto e riprofilato l'esistente fosso a cielo aperto nella mezzeria del riporto, e che l'intervento non reca pregiudizio per la stabilità locale, risultando compatibile delle condizioni di equilibrio idrogeologico ed idraulico.



Si rammenta inoltre che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole - per quanto di competenza - ai sensi della LR 45/1989 ad effettuare lavori di modificazione del suolo finalizzata alla realizzazione di un bacino ad uso irriguo e lavori di miglioramento fondiario, da parte dell'Azienda Agricola Galleano Renato, per una superficie complessiva di 10.576 m², non boscati, e movimenti terra (sommando scavi e riporti) pari a 6.248 m³, sui terreni catastalmente individuati al NCT del Comune di Salmour, F. 1, mappale 131 (invaso irriguo) e F. 15, mappali 3, 6 e 154 (intervento di miglioramento fondiario), a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 5. in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
- 6. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 7. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle al fine di evitare fenomeni erosivi;*
- 8. sia durante i lavori che al termine degli stessi si dovrà predisporre un'adeguata regimazione delle acque superficiali che dovranno essere opportunamente raccolte.*

Restando in attesa del Provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Monica AMADORI

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005)

Referenti:

Geol. M. Grazia Gallo - 0171321924

Arch. Marco Rozio - 0171321933